

DECRETO LEGGE n. 30 13 MARZO 2021

UNISIN
UNITÀ SINDACALE
FALCRI · SILCEA · SINFUB

DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00040)

(GU n.62 del 13-3-2021)

Vigente al: 13-3-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attivita' didattica in presenza, della durata dell'infezione da SARS Covid-19, nonche' alla durata della quarantena, del figlio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, per le pari opportunita' e la famiglia, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a


ZONA ROSSA IN TUTTA ITALIA

(ad eccezione delle zone bianche)

CONSENTITO SOLO IN QUESTI GIORNI LO SPOSTAMENTO

- **ALL'INTERNO DELLA PROPRIA REGIONE** (tra le 5.00 e le 22.00)
- **VERSO UNA SOLA ABITAZIONE PRIVATA**
- **UNA VOLTA AL GIORNO**
- **MASSIMO DUE PERSONE OLTRE AI CONVIVENTI**

(i minori fino a 14 anni e le persone con disabilità, conviventi e non autosufficienti, sono esclusi dal conteggio)



D.L. 13.03.2021

**DAL 15 MARZO AL 2 APRILE
ED IL 6 APRILE 2021**

UNISIN
UNITÀ SINDACALE
FALCRI · SILCEA · SINFUB


IN ZONA GIALLA



SI APPLICANO LE REGOLE



DELLA ZONA ARANCIONE



ZONA ROSSA

AUTOMATICA

Quando l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è **superiore a 250 casi** ogni 100.000 abitanti

SU DISPOSIZIONE

dei Presidenti di Regioni/Prov. Autonome

- Quando l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è **superiore a 250 casi** ogni 100.000 abitanti
- Se la circolazione di **varianti** di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave



SPOSTAMENTI

CONSENTITI

**VISITE UNA SOLA VOLTA AL GIORNO
verso UNA SOLA abitazione privata**

- zona **arancione**
- dal **15 marzo/2 aprile** e il **6 aprile**
- dalle ore **5.00** alle ore **22.00**
- nello stesso **comune**
- **massimo 2 persone** oltre ai conviventi (i minori fino a 14 anni e le persone con disabilità, conviventi e non autosufficienti, sono esclusi dal conteggio)

**GLI SPOSTAMENTI IN TUTTE
LE ZONE PER**

- comprovate esigenze di **LAVORO**
- motivi di **SALUTE**
- situazioni di **NECESSITÀ**
- **RIENTRO** nel proprio domicilio / abitazione / residenza

LAVORO MODALITÀ AGILE

GENITORE
LAVORATORE DIPENDENTE

FIGLIO CONVIVENTE
MINORE DI 16 ANNI

DURATA

Può essere svolto per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:


- della **SOSPENSIONE** dell'attività didattica in presenza del figlio
- dell'**INFEZIONE** da SARS Covid-19 del figlio
- della **QUARANTENA** del figlio disposta dalla Asl a seguito di contatto ovunque avvenuto



CONGEDO STRAORDINARIO

GENITORE

- Lavoratore **DIPENDENTE**
- **Non** può svolgere attività lavorativa in modalità agile



FIGLIO CONVIVENTE minore di

14 anni

Indennità pari
al 50% della
retribuzione

16 anni

Nessuna
indennità

DURATA

Può essere svolto per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- della **SOSPENSIONE** dell'attività didattica in presenza del figlio
- dell'**INFEZIONE** da SARS Covid-19 del figlio
- della **QUARANTENA** del figlio disposta dalla Asl a seguito di contatto ovunque avvenuto